



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0005151 - 03/05/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: sc

Roma, 3 MAG. 2011

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Crema
Via Alemanio Fino, 12
26013 CREMA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 114/2011_Art. 4 D.lgs. n. 139/2005_Incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio dell'attività di impresa agricola.

Si fa riferimento al quesito formulato in data 4 aprile con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla sussistenza di situazioni di incompatibilità tra l'esercizio della professione ed i seguenti incarichi:

1. amministratore di una società semplice che esercita:
 - o attività di gestione di immobili
 - o e, in minima parte, attività agricola (il professionista non risulta iscritto alla SCAU né è imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P.),
2. amministratore di società semplice che esercita attività di impresa agricola (coltivazione di terreni con volume d'affari irrisorio); per tale attività il professionista risulta iscritto alla SCAU.

In particolare si richiede di sapere se:

- il possesso di quote descritto, sia comunque compatibile con l'esercizio della professione non concretizzando in fatto e in sostanza la partecipazione all'esercizio di impresa, quindi con sostanziale rispetto della norma;
- al fine di dimostrare la non partecipazione all'esercizio dell'impresa agricola possa essere sufficiente modificare i patti sociali nella società semplice attribuendo l'amministrazione ai soli soci diversi dall'iscritto (come in effetti già avviene) e di conseguenza mantenendo solo il possesso delle quote sociali;
- tale norma abbia valore di indirizzo e sia applicabile solo per il futuro e non per le posizioni antecedenti o preesistenti.

Con riguardo alle questioni sollevate si comunica quanto segue.

Si osserva preliminarmente che il Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, all'art. 4 comma 1, lett. c), dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e "l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o

*servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti*¹.

Come può osservarsi, la norma stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e lo svolgimento di attività di impresa agricola¹ qualora questa sia esercitata dall'iscritto per conto proprio (in nome proprio o altrui); si deve, pertanto, ritenere preclusa, in linea di principio, la possibilità per l'iscritto di esercitare attività di impresa agricola. Le note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale a ottobre 2010, hanno chiarito che la posizione di socio di società semplice avente per oggetto l'esercizio di attività di impresa agricola è incompatibile con l'esercizio della professione, a prescindere che questi sia, o meno, amministratore².

L'incompatibilità è, tuttavia, esclusa se (art. 4, co. 2) *"l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico"*.

Tale disposizione definisce l'ambito applicativo della norma, delineando i limiti entro i quali ricorre l'ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e quello dell'attività di impresa. Si precisa, infatti, che in caso di attività di impresa svolta dall'iscritto per proprio conto (in nome proprio o altrui), l'incompatibilità viene meno qualora l'attività d'impresa sia diretta:

1. alla gestione patrimoniale,
2. allo svolgimento di attività di mero godimento o conservative,
3. allo svolgimento di attività strumentali o ausiliari all'esercizio della professione (società c.d. di servizi),

ovvero qualora l'iscritto svolga l'incarico di amministratore in base a specifico mandato professionale.

Conformemente al citato comma, le Note interpretative hanno chiarito che l'esercizio di attività di impresa agricola, in linea di principio precluso all'iscritto, è consentito laddove tale attività si configuri come di mero godimento ovvero meramente conservativa del fondo agricolo (si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per rientrare delle spese di manutenzione e conservazione del fondo agricolo)³.

Alla luce di tali indicazioni, si evidenzia, pertanto, che nei casi prospettati, l'incompatibilità sarà esclusa solo qualora l'iscritto eserciti l'attività di impresa agricola esclusivamente con funzioni di mero godimento o meramente conservativa del terreno agricolo.

Con riguardo, infine, alla questione se tale norma abbia valore di indirizzo e sia applicabile solo per il futuro ovvero anche alle posizioni preesistenti, si precisa che tale norma ha contenuto precettivo e, in quanto norma recante disposizioni in materia di incompatibilità⁴, è soggetta ai principi di legalità e

¹ Vd. Art. 2135 (*Imprenditore agricolo*) cod.civ.:

"1. È imprenditore agricolo il soggetto che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

² Vd. Informativa CNDCEC n. 59 del 29 ottobre 2010: *"La disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 D.Lgs. 28/06/2005, n. 139 - Note interpretative"*, par. 3.1., caso n. 2, lett. b), pag. 14.

³ Le note interpretative precisano, peraltro, che ai fini della prima applicazione dell'art. 4 *"il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 139/2005 e il 31/12/2007 può ritenersi congruo ai fini della rimozione di cause di incompatibilità preesistenti. Di talché sarà da intendersi meramente conservativa, e dunque, compatibile, l'attività agricola in qualunque forma esercitata in detto lasso di tempo"*.

⁴ L'emanazione di disposizioni in materia di incompatibilità è, infatti, attribuita in via esclusiva al legislatore di rango primario e non possono individuarsi, in via interpretativa, fattispecie - dirette a limitare l'esercizio, da parte del

tassatività. Ai fini della prima applicazione della suddetta norma, le Note interpretative hanno individuato il periodo intercorrente dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 139/2005 e il 31 dicembre 2007⁵ come congruo ai fini della rimozione di cause di incompatibilità preesistenti, in modo che è da ritenersi meramente conservativa, e dunque compatibile, l'attività agricola in qualunque modo esercitata nel suddetto lasso di tempo.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione



professionista, di diritti soggettivi - ulteriori rispetto a quelle già indicate dalla legge. In tal senso la norma di cui all'art. 4 deve ritenersi (norma) di stretta interpretazione, non ammettendosi, in alcun caso, interventi interpretativi che, in via analogica o estensiva, ne amplino l'ambito di applicazione.

⁵ La data indicata è connessa alla circostanza che dal 1° gennaio 2008 è costituito l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.